

## **Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 03/04/2007 - rif. AG 2-07**

Parere sulla Normativa del 03/04/2007 - rif. AG 2-07 d.lgs 163/06 Articoli 69 - Codici 69.1

L'espressione "obiettivi o esigenze sociali", di cui all'articolo 69 del D. Lgs. n. 163/2006, si riferisce a misure che garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, clausole preferenziali volte a favorire il reinserimento delle persone sfavorite o escluse dal mercato del lavoro, azioni o discriminazioni positive nel quadro della lotta o dell'esclusione sociale. Obiettivi sociali possono essere perseguiti attraverso l'applicazione di clausole contrattuali o di "condizioni di esecuzione dell'appalto", nei limiti in cui tale applicazione venga effettuata nel rispetto del diritto comunitario e, in particolare, la stessa non abbia un'incidenza discriminatoria, diretta o indiretta nei confronti degli offerenti di altri Stati membri. Sembra, quindi, ragionevole, in relazione alla particolare rilevanza sociale del servizio in questione che è volto a tutelare il benessere e la qualità della vita di una categoria di persone in condizione di disagio, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, l'inserimento tra le condizioni di esecuzione del contratto di una clausola volta a riassorbire il personale in servizio al fine di conservare i rapporti umani instauratisi tra gli utenti del servizio e l'operatore. È conforme al diritto comunitario l'inserimento nei bandi di gara dell'obbligo di riassunzione da parte dell'aggiudicatario dell'appalto di una parte o di tutti i dipendenti del precedente titolare, sussistendo, peraltro, l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di informare gli offerenti circa tutte le condizioni associate all'esecuzione dell'appalto, affinché essi possano tenerne conto ai fini della preparazione delle offerte.